

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
REGOLAMENTI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2021

INDICE

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
 - Articolo 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
 - Articolo 3 – DEFINIZIONI
 - Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO
 - Articolo 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
 - Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI
 - Articolo 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
 - Articolo 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
 - Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
 - Articolo 10 - AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
 - Articolo 10 bis - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
 - Articolo 11 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI
 - Articolo 12 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
 - Articolo 13 - COSTO DI GESTIONE
 - Articolo 14 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
 - Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
 - Articolo 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
 - Articolo 17 - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
 - Articolo 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
 - Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
 - Articolo 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
 - Articolo 21 - SCUOLE STATALI
 - Articolo 22 - TARIFFA GIORNALIERA
 - Articolo 23 - TRIBUTO PROVINCIALE
 - Articolo 24 - RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
 - Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
 - Articolo 26 - RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
 - Articolo 27 – AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CON INTERRUZIONE/RIDUZIONE DI ATTIVITA'
 - Articolo 28 - CUMULO DI RIDUZIONI
 - Articolo 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
 - Articolo 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
 - Articolo 31 - RISCOSSIONE
 - Articolo 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ALLEGATO A – Allegato L-QUINQUIES alla parte IV del d.lgs. 152/2006
- ALLEGATO B – Allegato L-QUATER alla parte IV del d.lgs. 152/2006

LA TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del c. 738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 *bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra specificati;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra specificati;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra specificati;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra specificati;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra specificati;
 - i) i veicoli fuori uso.
8. Sono rifiuti pericolosi quelli recanti le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
9. La nuova normativa introdotta con il d.lgs. 116/2020 ha eliminato ogni riferimento alla vecchia categoria dei cosiddetti "rifiuti assimilabili", non più esistente.

Articolo 3 – DEFINIZIONI

1. "Utenza domestica": l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
2. "Utenza non domestica": l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
3. "Parte fissa della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa, oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
4. "Parte variabile della tassa": è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
5. "Conferimento": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
6. "Riciclo": ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
7. "Gestore": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
8. "Centro di Raccolta": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento,

Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO

La Tassa Rifiuti è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 commi 1) e 2), ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile;
4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso non domestico, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale - e quindi non disattivabile - deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzabilità.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto; In caso di pluralità di possessori

- o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento del tributo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo è responsabile in solido con i singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura/allacciamento ai pubblici servizi a rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensore e quei locali dove non è compatibile presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di 1,50 metri;

Utenze non domestiche:

- locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silose simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
- locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabile in base ad elementi oggettivi supportati da idonea documentazione, tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Taluni elementi potranno essere forniti dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI ed adibite ad utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità.
- 4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione iniziale o di

variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti.

5. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge e di regolamento, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. Rimane l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
6. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia oggettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO
Autocarrozzeria - autofficina per riparazione veicoli – gommista -elettrauto	30%
Distributore di carburante	30%
Carpenteria e lavorazione del ferro	30%
Verniciatura-Galvanotecnica-fonderia	30%
Tipografia – stamperia – vetreria	30%
Falegnameria	20%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Lavanderie e tintorie	15%
Ambulatorio medico, dentistico e veterinario	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

8. Per fruire dell'esclusione/abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono presentare la seguente documentazione:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), comprensiva di codice ATECO, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;
 - copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (esaustivo) attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/smaltimento;
 - comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.

Articolo 10 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti:

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L - quater della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 2 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Articolo 10 bis – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero,
- 2.
3. distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto.
4. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

5. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 1, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC;
8. Ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 11 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - a) indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;
 - b) indicazione dei codici avviati al recupero;
 - c) periodo di avvio al recupero.

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente.
5. A consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 - b. copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - c. documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
 - d. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
6. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
7. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi.

Articolo 12 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1.50. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n°507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1.50, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area dell'aproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

Articolo 13 – COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità alle determinazioni dell'Autorità.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 dell'art. 42 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui all'art. 12.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 15 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata attraverso la riduzione dei costi variabili da coprire mediante i proventi della tariffa imputata a tali utenze in misura pari all'importo annualmente previsto nel piano finanziario quale entrata da contributi Conai.

Articolo 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 57, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 17 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 18 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 31 gennaio di ciascun anno o per le nuove utenze alla data d'iscrizione all'Anagrafe del Comune, con nuovo aggiornamento delle eventuali variazioni prima dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,

comunità di recupero, centri socio - educativi, istituti penitenziari, studenti universitari in corso che trasferiscono stabilmente il loro domicilio presso un luogo diverso da quello di residenza per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Per le abitazioni prive di arredi o suppellettili e provviste di almeno un contratto di fornitura il numero degli occupanti è quello di 1 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Per le utenze non domestiche ove di regola si formano rifiuti speciali, non si fa luogo alla riscossione della tariffa e di converso l'obbligo dell'operatore economico a smaltire in proprio, fermo restando che per le rimanenti superfici, ove di regola si formano rifiuti urbani (uffici, spogliatoi, ecc.), è dovuta la riscossione dell'intera tariffa.

Articolo 20 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Con l'introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano, recata dall'articolo 183 del D.lgs. 152/2006, sono considerati tali anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata simili per natura e composizione ai rifiuti urbani prodotti dai soggetti di cui al nuovo allegato L-quinquies Parte IV Del D.Lgs 152/2006; nel nuovo allegato risulta mancante la vecchia categoria 20 "attività industriali con capannoni di produzione", pertanto i locali rientranti in tale categoria non sono più suscettibili di produrre rifiuti "urbani", risultando in tal modo sottratti al perimetro di assoggettamento della Tari.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività

che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 5.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 21 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Articolo 22 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata del 100 %. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'art. 1 co. 838 L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisce anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013. Le tariffe del Canone mercatale tengono pertanto in considerazione anche tale componente.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
7. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato comunale, la tariffa viene calcolata considerando un'occupazione pari a 50 giorni per anno aumentata secondo quanto disposto dal precedente comma 3.
8. Al tributo giornaliero si applica, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, la riduzione di cui all'art. 25 mentre non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 24 – RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, applicabile ai soli soggetti residenti: riduzione del 10% sia nella parte fissa che nella parte variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10% sia nella parte fissa che nella parte variabile;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10% sia nella parte fissa che nella parte variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a seguito di dichiarazione del contribuente debitamente documentata e hanno decorrenza dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 24 del presente Regolamento.

Articolo 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino punto di conferimento rispetto all'unità immobiliare di riferimento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Non si intende gravi violazioni, il mancato ritiro occasionale del rifiuto purché il mancato servizio venga svolto nelle 24 ore successive. La segnalazione del disservizio da parte dell'utente deve avvenire tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dal rilievo.

Articolo 27 - AGEVOLAZIONI / RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CON INTERRUZIONE / RIDUZIONE DI ATTIVITA'

Per le attività produttive, commerciali e di servizi che abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una agevolazione/riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività.

Articolo 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Possono essere applicate al massimo due riduzioni o agevolazioni, individuate fra quelle più favorevoli al contribuente. Qualora si verificasse tale ipotesi, ciascuna di esse opererà sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.

Art. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione comprensiva di numero civico e di numero di interno, ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta

- la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
3. Il versamento è effettuato per ogni anno nelle rate e alle scadenze determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 32 - DIPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa.
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno vigente la gestione del servizio di gestione rifiuti.

Allegato A

Allegato L–QUINQUIES alla Parte IV Del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

«Allegato L-*quinquies* - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.»

Allegato B

Allegato L-QUATER alla Parte IV

Del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CATA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello in cui alla voce 200137 (ovvero non contiene sostanze pericolose)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi in materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materia misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301